



AUSSERHOFER & PARTNER

ARGOMENTI IN BREVE

Lavoro & salari

Rinnovo contratto collettivo del settore comunicazione e aziende artigiane.....2

Il contenuto della presente circolare ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza in materia di diritto del lavoro.

Ausserhofer & Partner Srl Società tra Professionisti | Anello Nord 25 | I-39031 Brunico | www.ausserhofer.info
kanzlei@ausserhofer.info | Tel. +39 0474 572300 | Fax +39 0474 572399



LAVORO & SALARI

Rinnovo contratto collettivo del settore comunicazione e aziende artigiane

Gentile cliente,

è stata definito l'accordo per il rinnovo del CCNL 16 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese dell'Area Comunicazione.

Il contratto ha una validità di quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2026, sia per la parte economica che per quella normativa.

Di seguito una breve panoramica.

AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE

In primis, il testo prevede un aumento della retribuzione minima. A seguito degli incrementi indicati, i nuovi importi minimi della retribuzione saranno i seguenti:

Imprese artigiane

Livello	Minimi a partire dal				
	fino al 30/11/2024	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026
1A	2.316,86	2.415,24	2.478,48	2.541,72	2.597,94
1B	2.019,29	2.105,03	2.160,15	2.215,27	2.264,27
2	1.894,34	1.974,78	2.026,49	2.078,20	2.124,16
3	1.776,68	1.852,12	1.900,62	1.949,12	1.992,23
4	1.648,56	1.718,56	1.763,56	1.808,56	1.848,56
5 bis	1.508,00	1.572,03	1.613,19	1.654,35	1.690,94
5	1.441,80	1.503,02	1.542,38	1.581,74	1.616,72
6	1.357,71	1.415,36	1.452,42	1.489,48	1.522,42

Piccole e medie imprese

Livello	Minimi				
	fino al 30/11/2024	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026
1A	2.333,72	2.432,10	2.495,34	2.558,58	2.624,63
1B	2.033,99	2.119,73	2.174,85	2.229,97	2.287,54
2	1.908,13	1.988,57	2.040,28	2.091,99	2.146,00
3	1.789,61	1.865,05	1.913,55	1.962,05	2.012,70
4	1.660,56	1.730,56	1.775,56	1.820,56	1.867,56
5 bis	1.518,97	1.583,00	1.624,16	1.665,32	1.708,31
5	1.452,30	1.513,52	1.552,88	1.592,24	1.633,35
6	1.367,60	1.425,25	1.462,31	1.499,37	1.538,08

UNA TANTUM

Ai soli lavoratori in forza il **18 novembre 2024** viene concesso un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, in relazione alla durata del rapporto, pari a **150,00 euro** (per gli apprendisti il 70%), da erogare in due tranches:

- **100,00 euro** con la retribuzione del mese di **febbraio 2025**;
- **50,00 euro** con la retribuzione del mese di **ottobre 2025**.

L'importo viene ridotto proporzionalmente per i lavoratori part time ed è da riconoscere anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Nel caso di importi già prima corrisposti al lavoratore, a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, possono essere considerate a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum e, di conseguenza, vanno detratti dall'una tantum stesso fino a concorrenza.

RITENUTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RINNOVO CONTRATTUALE

Le aziende dovranno effettuare una ritenuta di **26,00 euro** sulla **retribuzione** del mese di **febbraio 2025** a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale (Tale ritenuta non si applica ai lavoratori iscritti alle OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL).

I datori di lavoro, **entro il 31 gennaio 2025**, devono **informare i lavoratori** di questa previsione, e questi ultimi avranno 10 giorni di tempo (termine perentorio) a partire dal 31/01/2025 per **fare espressa rinuncia alla ritenuta**, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda.

Le imprese dovranno **versare le ritenute** in questione entro il mese di **aprile 2025** sul seguente c/c bancario:

IBAN: IT67Z0538703202000003832629

Intestato a: SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

SFERA DI APPLICAZIONE

Viene precisato che il CCNL si applica anche alle imprese che svolgono attività di **social media management**.

MALATTIA E INFORTUNIO

All'impiegato spettano i seguenti trattamenti:

Anzianità di servizio	Trattamento economico	Durata integrazione	Conservazione del posto
fino a 6 anni	integrazione fino al 100% della retribuzione	6 mesi	12 mesi
oltre i 6 anni	integrazione fino al 100% della retribuzione	primi 6 mesi	
	integrazione fino al 50% della retribuzione	successivi 4 mesi	

Il periodo di comporto (per la conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia o infortunio) viene allungato di altri **90 giorni** per i lavoratori con disabilità certificata.

CONGEDI PER VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Le vittime di violenza di genere iscritte a percorsi certificati dai servizi sociali comunali, da case di rifugio o da centri antiviolenza, usufruiscono di un congedo retribuito fino a **3 mesi**, divisibile anche in giorni o in ore, da sfruttare entro 3 anni.

Chi vuole usufruire del congedo deve dare comunicazione al datore di lavoro entro un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo, ed elaborare la relativa certificazione.

In più sono previsti **ulteriori 3 mesi** di aspettativa durante il quale, per un mese, al dipendente viene garantito un importo erogato dall'azienda, pari al **30% della retribuzione** minima.

Esiste poi il **diritto alla trasformazione del rapporto** di lavoro da tempo pieno a parziale, se disponibili in organico e la successiva possibilità, su richiesta del dipendente, alla riconversione in lavoro a tempo pieno.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Per i rapporti a tempo determinato, si inserisce tra le possibili **causali** per la stipula di **contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi** (ed inferiore a 24 mesi), la

- *“realizzazione di nuovi business legati all'innovazione digitale e all'intelligenza artificiale”.*

LAVORO STAGIONALE

In caso di **assunzione stagionale per le attività amministrativo/contabili** la durata massima del contratto è pari a **7 mesi**.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - IMPRESE ARTIGIANE

Se viene svolto **presso più datori di lavoro** allora si considerano i singoli periodi, ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, nel caso in cui

- siano svolti per una **durata** pari ad **almeno 12 mesi**,
- non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e
- si riferiscano alle stesse attività.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Con inizio **dal 1° gennaio 2025** i **lavoratori con un contratto di apprendistato maturano** gli scatti di **anzianità**. Gli apprendisti che sono già assunti al 1° gennaio 2025, usufruiscono della maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti sempre dal 1° gennaio 2025. L'importo dello scatto maturato è pari a **10,00 euro**.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La durata massima di questa forma di apprendistato è sempre di 3 anni, e sono state definite le percentuali di **trattamento retributivo**:

Livelli	Semestri					
	I	II	III	IV	V	VI
1°A	60%	60%	80%	80%	90%	90%
1°B	60%	60%	80%	80%	90%	90%
2°	60%	60%	80%	80%	90%	90%
3°	60%	60%	80%	80%	90%	90%
4°	60%	60%	80%	80%	90%	90%
5°bis	60%	60%	80%	80%	90%	90%
5° (Figure a 2 anni)	60%	80%	85%	95%	-	-

SEZIONE SPECIALE PER L'IMPRESA DIGITALE

Viene introdotta nel CCNL una parte speciale che prevede norme applicabili in via opzionale e sperimentale dalle **Imprese Digitali**. Si tratta di quelle *“aziende Tech, impegnate in attività di **Open Innovation** e/o che svolgono attività nell’ambito ICT e tutte le attività che prevedono l’adozione di tecnologie digitali avanzate per l’innovazione dei processi aziendali”*.

In tal modo si vuole dare la possibilità al lavoratore di liberarsi dalla rigidità di un orario di lavoro e prestare la sua attività sulla base di progetti e obiettivi.

Questa sezione intende dunque regolare in modo unitario e a livello nazionale i rapporti di lavoro che si creano tra i **lavoratori digitali** e le **Imprese Digitali** attive nel settore dei **Servizi di Nuova Generazione** (sistemi di dati, progetti, obiettivi, servizi e competenze, software, piattaforme, algoritmi, sistemi di AI, attività tecnologiche, digitali, ad alto contenuto professionale), con lavoratori la cui attività è gestibile da remoto, e che possono scegliere di lavorare liberamente anche per altri datori di lavoro o committenti contemporaneamente.

Resta ferma la possibilità per le aziende rientranti in tale Sezione, di **applicare** la disciplina ordinaria di cui nelle **altre parti del CCNL**.

Ai fini della **retribuzione** dei lavoratori rilevano sempre gli importi tabellari previsti dal **CCNL** per le **imprese artigiane** e per le **Piccole e medie imprese**.

Il lavoratore potrà svolgere la propria attività determinando liberamente il tempo da dedicare allo svolgimento dei progetti. È prevista la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su **4, 5 oppure 6 giorni lavorativi** e le **ore di lavoro straordinario devono essere autorizzate** preventivamente dall’azienda. Le aziende possono mettere a disposizione del lavoratore spazi e uffici, anche attraverso contratti di *coworking* privati e pubblici.

Il lavoratore comunque può decidere autonomamente il luogo da cui prestare la propria attività, sempre nel rispetto dei requisiti di salute e sicurezza o informando il datore di lavoro di eventuali rischi. Al lavoratore va sempre data adeguata informativa sulla sicurezza circa le specifiche modalità di esecuzione del lavoro agile in conformità alla normativa in essere.

Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.

Ausserhofer & Partner SRL

